

## CONVENZIONE

### PER LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

#### NEI PROCEDIMENTI CIVILI

TRA

TRIBUNALE DI PERUGIA

E

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

Il Tribunale di Perugia in persona della Presidente Dott.ssa Mariella Roberti e del Dirigente amministrativo Dott.ssa Valeria Pini;

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, in persona ~~del~~ del Presidente Avv. Carlo Orlando;

Premesso

che il Tribunale di Perugia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia perseguono il comune obiettivo di favorire la semplificazione, l'accelerazione e la concentrazione dei servizi di giustizia, secondo criteri di razionalizzazione, speditezza ed efficienza delle attività amministrative;

che, in particolare, concordano sulla necessità di garantire, per il futuro, la puntuale trascrizione nei registri immobiliari della Conservatoria-Agenzia del Territorio, ai sensi degli artt. 2643 e ss. c.c., delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari che prevedono la costituzione, il trasferimento, la modifica o l'estinzione del diritto di proprietà e degli altri diritti reali su beni immobili;

che l'art. 2671 c.c. pone a carico del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione l'obbligo di curare che questa venga eseguita, ma non anche quello di provvedervi personalmente (Cass. Civ. sentenza 22 febbraio 1979 n. 1148);

che i cancellieri possono farsi assistere da un ausiliario nella predisposizione degli incumbenti necessari alla trascrizione delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari in genere, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., potendosi intendere l'espressione normativa che legittima il ricorso a tale forma di assistenza ("*compimento di atti che non è in grado di compiere da sè solo*") anche come impossibilità oggettiva di garantire un efficace servizio di cancelleria, tenuto conto dei carichi di lavoro, del personale di cui si dispone e delle specifiche competenze tecniche richieste per l'esecuzione di tali adempimenti;

che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con il Tribunale, analogamente a quanto già concordato con la Corte di Appello di Perugia, ai fini della predisposizione degli adempimenti pubblicitari dei provvedimenti giudiziari presso i pubblici registri;

che a tal fine l'Ordine degli Avvocati di Perugia si impegna a mettere a disposizione del Tribunale di Perugia l'elenco degli Avvocati e/o di altri professionisti disponibili ad assumere l'incarico di ausiliari per la trascrizione delle sentenze e dei provvedimenti del Tribunale con aggiornamento a cadenza biennale;

Tutto quanto premesso,

## CONVENGONO

### Art. 1

La Cancelleria del Tribunale all'atto della pubblicazione del provvedimento soggetto a trascrizione **inviterà** tramite PEC il difensore della parte vittoriosa o comunque avente interesse alla trascrizione ad effettuare tale adempimento a propria cura e spese ex art. 8 del D.P.R. n. 115/2002 (TU Spese di giustizia); il difensore quando aderisce all'invito della Cancelleria deve provvedere:

- a) alla redazione della nota di trascrizione del provvedimento giudiziale nonché alla sua trascrizione presso la competente Conservatoria-Agenzia del Territorio;
- b) al deposito telematico nel fascicolo della causa entro il termine di 60 giorni dall'invito, del duplicato della nota di trascrizione.

### Art. 2

La cancelleria, nell'inoltrare l'invito di cui all'articolo 1 richiederà in via subordinata di depositare nel fascicolo telematico della causa - **entro 15 giorni** dall'invito - una dichiarazione di consenso, sottoscritta dal cliente, a che le formalità relative alla trascrizione siano eseguite da ausiliario designato a tal fine dalla Cancelleria, con impegno a pagare allo stesso l'importo di cui al successivo art. 6, oltre all'anticipazione del compenso e delle spese vive.

### Art. 3

Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni di cui all'articolo 1, ovvero ricevuta la dichiarazione di consenso di cui all'art 2, la Cancelleria nei 15 giorni successivi è autorizzata a conferire l'incarico di eseguire la trascrizione ad uno degli Avvocati dell'Ordine di Perugia iscritti in apposito elenco, formato ed aggiornato con cadenza biennale dal Consiglio dell'Ordine, avendo cura che l'incarico sia assegnato seguendo il criterio di rotazione, in particolare procedendo con una assegnazione automatica e progressiva a partire dal primo degli iscritti come risultante dall'elenco fornito dall'Ordine, così da assicurare una equilibrata distribuzione degli incarichi. L'ausiliario incaricato sarà autorizzato a:

- chiedere, anche alla parte e/o al suo difensore, le informazioni e la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico non fornita dalla Cancelleria ai sensi del successivo art. 4;
- chiedere alla parte, anche tramite il difensore, l'anticipazione del compenso e delle spese vive, voci così come indicate nell'articolo 6.

### Art. 4

La Cancelleria fornirà all'ausiliario:

- 1 - copia autentica cartacea o equivalente digitale del provvedimento da trascrivere;
- 2 - la documentazione accessoria utile all'adempimento (ad esempio, ove presenti nel fascicolo d'ufficio, nota di trascrizione della domanda giudiziale, ovvero della sentenza di primo grado, visure catastali, visure ipotecarie, c.t.u., ecc);
- 3 - ove noto, il recapito (di posta ordinaria, e-mail, pec, telefono, cellulare) della parte cui addebitare l'importo relativo al compenso e alle spese, nonché del suo difensore.

#### Art. 5

Il difensore della parte vittoriosa, o comunque interessata alla trascrizione sarà tenuto a fare tutto quanto è nelle proprie possibilità per garantire all'ausiliario la trasmissione delle informazioni e della documentazione richieste, nonché il versamento in via anticipata degli importi necessari per il compenso e per le spese vive di trascrizione, fornendo a tale fine i recapiti telefonici, e-mail, pec del cliente, oltre che la **conferma di incarico** predisposta in calce al provvedimento di nomina dell'ausiliario, curando che tutto quanto sopra riportato avvenga con la massima sollecitudine, al fine di assicurare che la trascrizione sia eseguita nei termini di legge senza incorrere nell'irrogazione di sanzioni per il ritardo, nell'ottica di una leale collaborazione .

#### Art. 6

Il compenso è determinato nella misura forfettaria di euro 400,00, oltre IVA e CAP, oltre al rimborso delle spese vive di imposta catastale ed ipotecaria, bolli, sanzioni per il ritardo e quant'altro. Nel caso in cui la trascrizione debba essere eseguita presso più Conservatorie, all'ausiliario spetta un compenso aggiuntivo di euro 200,00 oltre IVA e CAP per ogni trascrizione ulteriore, sempre oltre al rimborso delle spese vive di imposta.

#### Art. 7

L'ausiliario eseguirà la trascrizione **entro il termine di <sup>60</sup>~~30~~ giorni** dal ricevimento della conferma di incarico di cui all'art 5. Il suddetto termine sarà sospeso:

- a) dalla richiesta di documentazione e/o informazioni alla parte o al suo difensore o alla Cancelleria, fino all'ottenimento delle stesse;
- b) dalla richiesta di anticipazione dei compensi e delle spese.


#### Art. 8

L'ausiliario trasmetterà alla Cancelleria la nota di trascrizione entro 10 giorni dal suo perfezionamento in originale.

Il cancelliere, effettuata la dovuta annotazione dell'avvenuta trascrizione in calce al provvedimento, curerà l'inserimento della nota nel fascicolo d'ufficio.

#### Art. 9

Il presente protocollo non potrà trovare applicazione in tutte le ipotesi di parte vittoriosa con beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio.



Perugia, li.....